

■ Fregio direttore sono un assiduo e giornaliero lettore del giornale *l'Unità*. Devo porre un quesito agli esperti della rubrica «Leggi e Contratti» (che apprezzo e alla quale vorrei fosse dedicato maggiore spazio).

Appartengo come lavoratore dipendente al settore pubblico e quindi desidererei chiedere un tuo parere in merito all'applicazione della L. 24/12/1986 n. 958 art. 20 (Norme sul riconoscimento del servizio militare di leva).

Chiedo questo parere perché a distanza di quasi cinque anni dall'entrata in vigore di questa norma (30/1/87), moltissimi enti pubblici compreso il mio ancora non hanno provveduto ad applicarla in beneficiari oppure l'hanno applicata con molte ombre e/o riserve.

**Antonio Mattel**, Morino (L. Aquila)

Pubblichiamo solo la lettera del signor Mattel segnalando però che anche molti altri lettori si sono rivolti alla nostra rubrica per sapere se ai lavoratori di amministrazioni o enti pubblici continua ad applicarsi l'art. 20 della legge 24/12/1986 n. 958. Esso considera il periodo di servizio militare valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico. E' opportuno un chiarimento in merito a questa aspettativa per i pubblici dipendenti su ciò che deve intendersi per servizio attivo. La legge prevede che se un periodo di aspettativa viene interrotto da un servizio superiore ai tre mesi non si dà atto al cumulo per cui un nuovo periodo di aspettativa non va sommato al precedente. In particolare i periodi di vacanza (chiusura estiva e congedo ordinario) sono considerati servizio attivo? E il congedo straordinario è o non è servizio attivo? Dalle informazioni ricevute presso le sedi sindacali e alcuni provveditori della Regione non ho avuto pareri univoci.

**Lettera firmata**, Treviso  
Caro lettore l'aspettativa per infermità non può durare per

### LEGGI E CONTRATTI filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Nino Ruffone, avvocato Cdl. di Torino responsabile e coordinatore Bruno Aguglia, avvocato Funzione pubblica Cgil Piergianni Alleva, avvocato Cdl. di Bologna docente universitario Mario Giovanni Carofalo, docente universitario Enzo Martino, avvocato Cdl. di Torino Nyranne Moshi, avvocato Cdl. di Milano Saverio Nigro, avvocato Cdl. di Roma

## Periodo servizio militare e inquadramento economico

Risponde **NYRANNE MOSHI**

L'entrata in vigore dell'art. 7<sup>o</sup> comma della legge 20 dicembre 1991 n. 442

Questa ultima disposizione di legge definita norma di interpretazione autentica ha in fatti limitato il riconoscimento del servizio militare esclusivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 958/86 (30/1/87) nonché a quello prestato successivamente.

E' evidente quindi che in forza di tale norma di interpretazione autentica i lavoratori del settore pubblico che abbiano prestato il servizio militare an-

tecedentemente al 30/1/87 non hanno diritto alla valutazione di detto servizio ai fini dell'inquadramento economico indipendentemente dalla data cui hanno presentato la domanda all'amministrazione.

L'eccezione di legittimità dell'art. 7 della L. 412/91 è stata sollevata sotto diversi profili in relazione agli artt. 3 e 52 Cost. dal pretore di Torino dal tribunale di Genova e dal pretore di Bari rispettivamente con ordinanze del 11/1/92, 5/3/92 e del 5/2/92 in quanto introducono una irrazionale disparità di trattamento tra soggetti che si

trovano nella stessa situazione giuridica sulla base di un mero dato cronologico in forza del quale alcuni lavoratori che in questo caso sono più giovani sia di servizio che anagraficamente godono di un'anzianità aggiuntiva agli effetti dell'inquadramento economico. Di fatti come osserva il pretore di Torino nella citata ordinanza «se è vero che il legislatore è libero di prevedere differenze di trattamento sulla base di ragioni che egli ritiene importanti ovvero per disciplinare situazioni che reputa diverse con ciò non intaccando i principi

## Aspettativa per infermità

Risponde **BRUNO AGUGLIA**

più di diciotto mesi continuativi. Come lei ha rilevato in base all'art. 70 del T.U. degli impiegati civili dello Stato due periodi di aspettativa per infermità si considerano continuativi - e quindi danno luogo a cumulo - quando tra essi non intercorre un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.

In effetti, sul concetto di «servizio attivo», idoneo ad interrompere il periodo di aspettativa non vi è stata una società di interpretazioni, in quanto la legge non ne fornisce una definizione. A tal proposito il Dipartimento della Funzione pubblica presso la presidenza del Consiglio dei

ministri ha osservato che la locuzione «servizio attivo» dovrebbe essere intesa come attività di servizio effettivamente prestata mediante reale esplicazione delle mansioni (nota n. 54600/10.0.310 Sco del 28/10/86). La giurisprudenza d'altro canto ha costantemente affermato che nel servizio attivo va compreso anche il congedo ordinario o obbligatorio in base ai principi costituzionali. Per analoghi motivi viene compreso nell'ambito del servizio attivo anche l'astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio di cui agli artt. 45 e 6 della legge n. 1204/71 nonché le giornate di riposo

temporanea del rapporto d'impiego e prova l'impiegato dell'esercizio giuridico e materiale dell'attività professionale oggetto del rapporto, per cui non può essere considerato servizio attivo» (v. Par. Toscana III 13/12/1990 n. 149).

Va evidenziato che presupposto per la concessione dell'aspettativa è il preventivo accertamento medico stabilito dalla legge. Per riprendere il servizio «attivo» sarà quindi necessario un nuovo accertamento medico che dimostri che l'impiegato si è completamente ristabilito. Tale adempimento non può essere sostituito da dichiarazioni unilaterali dell'interessato di considerarsi in servizio a tutti gli effetti dopo un lungo periodo di malattia ad esempio con un contestuale autocollocamento in ferie (v. Cons. Stato, VI 7/1/1986 n. 5).

quanza imposta dall'art. 3 Cost. v. e da domandarsi se nel caso in esame la disparità introdotta sia sorretta da una qualche «ragione evolutiva» attesa che la stessa legge n. 958 non introduce maggiori oneri e di saggi per chi presta il servizio militare dopo il 1987.

La stessa norma inoltre appare incostituzionale anche sotto il profilo dell'art. 36 Cost. atteso che introduce differenze di trattamento economico tra lavoratori aventi eguale qualifica e che svolgono le medesime mansioni sull'unico presupposto dello svolgimento del servizio militare anteriormente o successivamente al 1° gennaio 1987 in violazione del principio costituzionale che la retribuzione è proporzionale alla quantità e qualità del lavoro.

Infine l'irrazionalità e l'ingiustizia di tale disposizione è ancor più palese se si pensa che attribuisce una maggiorazione economica ai lavoratori più giovani o che comunque hanno una minore anzianità di servizio atteso che fronte alla stessa condizione oggettiva rappresentata dall'aver prestato il servizio militare e allo svolgimento delle stesse mansioni il lavoratore più anziano si trova a dover percepire di più del inquadramento economico un trattamento previdenziale inferiore a quello percepito dal suo collega più giovane.

temporanea del rapporto d'impiego e prova l'impiegato dell'esercizio giuridico e materiale dell'attività professionale oggetto del rapporto, per cui non può essere considerato servizio attivo» (v. Par. Toscana III 13/12/1990 n. 149).

Va evidenziato che presupposto per la concessione dell'aspettativa è il preventivo accertamento medico stabilito dalla legge. Per riprendere il servizio «attivo» sarà quindi necessario un nuovo accertamento medico che dimostri che l'impiegato si è completamente ristabilito. Tale adempimento non può essere sostituito da dichiarazioni unilaterali dell'interessato di considerarsi in servizio a tutti gli effetti dopo un lungo periodo di malattia ad esempio con un contestuale autocollocamento in ferie (v. Cons. Stato, VI 7/1/1986 n. 5).

### Che cosa dice il decreto sulle cure termali

■ Nel 1991 ho fatto domanda all'Inps per avere le cure termali nel corso di quest'anno. Mi dicono però che per andare allo stabilimento termale debbo prendere per forza le ferie altrimenti non posso fare le cure. Come mai? E' vero quanto mi è stato detto al servizio personale della mia città? Non è incostituzionale? Io quando ho fatto domanda ero sotto un'altra legge e quindi ho diritto ad avere le cure con il congedo extralegale. Ditemi quello che devo fare per il mio diritto.

**Nina Macchia**, Lecce

Con il decreto 12 agosto 1992 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 18/8/1992 il ministro della Sanità in attuazione di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 16 della legge n. 412/91 ha identificato le patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali.

La fruizione di prestazioni termali con onere a carico della finanziaria pubblica è ammessa esclusivamente per la terapia o la riabilitazione delle patologie comprese nell'elenco allegato a tale decreto.

Inoltre ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dello stesso art. 16 della legge n. 412/91 «le prestazioni idrotermali possono essere fruite dai lavoratori di pendenti pubblici e privati anche al di fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali esclusivamente per la terapia o la riabilitazione relativa ad affezioni o stati patologici per la cui risoluzione sia giudicata determinante anche in associazione con altri mezzi di cura un tempestivo trattamento termale motivatamente prescritto da un medico specialista della USI ovvero limitatamente ai lavoratori avuiti alle cure dall'Inps motivatamente prescritto dai medici del predetto istituto».

A tale scopo il Dm stabilisce che «il medico specialista della USI e dell'Inps deve esprimere con riferimento alla specificità e/o gravità della malattia allo stato evolutivo della stessa alle

### PREVIDENZA Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA  
Rita Cavaterra, Ottavio Di Loreto, Angelo Mazzieri e Nicola Tisci

modalità di effettuazione del trattamento termale e dell'eventuale programma terapeutico o riabilitativo in cui il trattamento è inserito un motivato giudizio sulla maggiore efficacia ed utilità terapeutica o riabilitativa della cura termale se non differita sino alle ferie e ai congedi ordinari. Il medico specialista indica nella prescrizione il termine massimo entro cui la cura termale deve essere iniziata. «Detto termine non può essere superiore a 30 giorni» dalla richiesta del medico curante» (comma 8 art. 1° Dm n. 382/89 convertito con modificazioni in legge n. 8/90). La richiesta del medico curante deve essere presentata alla USI di residenza entro cinque giorni dalla data di redazione.

I lavoratori autorizzati debbono trasmettere al proprio datore di lavoro entro due giorni (art. 2 comma 2 Dm n. 663/79 convertito con modificazioni in legge n. 33/80 nel testo sostituito dall'art. 15 della legge n. 155/81) copia dell'autorizzazione impegnativa rilasciata dalla USI di residenza. I lavoratori aventi diritto alla indennità economica entro lo stesso termine di due giorni devono trasmettere all'Inps il medesimo documento con autentica copia della motivata prescrizione medico specialista.

Il Dm in esame all'art. 4 prevede la seguente norma transitoria «fino al 31/12/92 la fruizione di prestazioni termali con onere a carico della finanziaria pubblica è ammessa anche per la terapia o la riabilitazione di patologie non identificate nell'elenco allegato al presente decreto. I lavoratori di pendenti pubblici e privati non possono fruire di dette prestazioni fuori dai congedi ordinari e delle ferie annuali».

**Malattie delle vie respiratorie:** sindromi rinosinusistiche bronchiali croniche bronchec-

tiste bronchiti croniche semplici o accompagnate a componente ostruttiva (con esclusione dell'asma e dell'enfisema avanzato complicato da insufficienza respiratoria grave e/o cuore polmonare cronico).

**Malattie dermatologiche:** psoriasi (escluse le forme pustolose enterotermica invernata) eczema e dermatite atopica (escluse le forme acute vesicolicolose ed essudative) dermatite seborroica rosacea lichene ruber planus.

**Malattie ginecologiche:** malattie infiammatorie pelviche recidivanti esiti di interventi chirurgici per via vaginale e per via addominale.

**Malattie Orti:** rinosinopia vasomotoria faringotonsilliti croniche laringiti croniche sinusiti iperplastiche sinusiti croniche recidivanti stenosi tubarica otite catartale cronica otite serosa otiti croniche purulente non colesteatomatose.

**Malattie dell'apparato gastroenterico:** dispepsia di origine gastroenterica e biliare sindrome dell'intestino irritabile nella varietà con stipsi.

### Per chi usufruisce di beni statali, di Regioni, Province e Comuni

■ Con il decreto 24 luglio 1992 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 4 agosto 1992) il ministro delle Finanze ha approvato il «modello di denuncia da presentarsi dai concessionari locatori comodatari nonché degli utilizzatori senza titolo ( ) dei beni di proprietà dello Stato delle aziende autonome statali delle Regioni delle province e dei comuni».

La denuncia prevista dal art. 7 del decreto legislativo 28/2/1992 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile 1992) emanato in attuazione della legge n. 202/91 deve essere presentata - all'Ente proprietario - entro tre mesi dal 4 agosto 1992 (data di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale del decreto del ministero delle Finanze) e data a pena di nullità sull'apposita scheda in triplice copia.

La denuncia in questione oltre che a scopo di inventaria deve essere presentata per il pagamento - a partire dal 1993 - dell'imposta istituita con la legge n. 202/1991 del 5/1/1991 (art. 10 comma 1 lettera a) del Dpr n. 917/86 (come integrato dall'art. 4 del decreto legislativo n. 263/92) e deducibile dal reddito imponibile ai fini dell'Irpef e dell'IrpeR.

Il decreto ministeriale non chiarisce se l'obbligo della denuncia permane per i beni di proprietà delle aziende autonome dello Stato (i degli Istituti) trasformate in Spa.

### Se il ministero degli Interni corrisponde emolumenti oltre il 120° giorno

■ Con due recenti sentenze (n. 4282 del 8 aprile 1992 e n. 4331 del 9/4/1992) la Corte di Cassazione - sez. lavoro - ha fissato in 120 giorni (con riferimento all'art. 7 della legge n. 533/73) il termine oltre il quale anche il ministero degli Interni è tenuto a corrispondere gli interessi moratori sulle somme dovute e non ancora versate (compreso) la indennità di accompagnamento). Le sentenze citate si riferiscono al tempo trascorso tra la presentazione della domanda e l'erogazione della prestazione. La Corte ha stabilito che anche in questi casi trascorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla data di presentazione della domanda (termine per la costituzione del servizio di aiuto) con decorrenza di il medesimo scadenza in mora, anche per l'amministrazione dello Stato l'obbligo di corrispondere gli interessi moratori (senza che per tale periodo ne accessoria sia necessaria la proposizione della domanda giudiziale).

# DAI CONCESSIONARI ALFA ROMEO C'E' UNA NOVITA' IN PIU'. L'USATO A MOLTO MENO.

Volete una ragione in più per cambiare la vostra auto? Eccola. È la nuova eccezionale offerta dei Concessionari Alfa Romeo per acquistare un usato: la vostra auto da demolire vi viene valutata Lit. 1.500.000. In alternativa, se desiderate acquistare un usato di qualsiasi marca e cilindrata, del valore di almeno 8 milioni, potrete usufruire di uno sconto di Lit. 1.500.000 rispetto alla quotazione di Quattroruote.

**LA VOSTRA VECCHIA AUTO DA DEMOLIRE VALE LIT. 1.500.000. IN ALTERNATIVA, SE ACQUISTATE UN USATO SUPERIORE A 8 MILIONI, LO PAGATE LIT. 1.500.000 IN MENO DELLA QUOTAZIONE DI QUATTORRUOTE.**



L'offerta non è cumulabile con altre in corso ed è valida fino al 31 ottobre 1992